

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE Nonché in materia di adempimenti fiscali

(a cura della Direzione Servizi Tributarî Unione Confcommercio MiLoMB)

Sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023 è stata pubblicata la **legge n. 56 del 26 maggio 2023**, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”.

Il decreto legge n. 34/2023 è stato convertito dalla legge in esame, che è entrata in vigore il 30 maggio 2023. Di seguito si analizzano esclusivamente le disposizioni di natura fiscale introdotte e/o modificate in sede di conversione in legge.

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (art. 7 modificato):

In sede di conversione in legge, sono stati specificati più in dettaglio gli interventi finalizzati al risparmio energetico relativamente ai quali è stato autorizzato il cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale, qualora consentito dalle norme che regolano quest’ultimo, fermo restando che la somma dei due benefici non deve superare il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo. La suddetta novità si applica ai contributi istituiti alla data del 30 marzo 2023 (data di entrata in vigore del cd. “decreto Bollette”) ed erogati negli anni 2023 e 2024 e riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di efficienza energetica.

Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (art. 20 modificato):

Per pagare le somme dovute a seguito dell’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente alle quali il testo originario del “decreto Bollette” ha posticipato al prossimo 30 settembre sia il termine per presentare la domanda sia la scadenza per versare gli importi dovuti ovvero, in caso di pagamento dilazionato, la sola prima rata, **in sede di conversione in legge, è stata introdotta una nuova possibilità di frazionamento mensile**. Tale modalità è alternativa a quella vigente, secondo cui vanno pagate tre rate nel 2023 (con scadenza fissata, rispettivamente, al 30 settembre, al 31 ottobre e al 20 dicembre), mentre le successive diciassette sono dovute entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. Oltre ai tre appuntamenti del 2023, confermati, **il contribuente potrà scegliere un piano diverso, ripartendo il restante quantum in cinquantuno rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024**. In tale circostanza, il termine per il pagamento è l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, con l’eccezione di dicembre, il cui versamento deve essere effettuato entro il giorno 20. Si ricorda che la rateizzazione delle somme necessarie per la definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa soltanto nel caso in cui il loro ammontare complessivo superi i mille euro.